



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del Reg.	Oggetto: <i>Opposizione per annullamento e/o riforma della sentenza T.A.R. CALABRIA emessa in data 19.04.2016 sul procedimento registro generale n. 987 del 2014. Nomina Legale trasferimento plafond.</i>
Data 26.04.2016	

L'anno Duemilasedici il giorno 26 del mese di APRILE alle ore 12,10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma		SI
Totale		05	01

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Opposizione per annullamento e/o riforma della sentenza T.A.R. CALABRIA emessa in data 19.04.2016 sul procedimento registro generale n. 987 del 2014. Nomina Legale trasferimento plafond.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Affari Legali* avente ad oggetto: *Opposizione per annullamento e/o riforma della sentenza T.A.R. CALABRIA emessa in data 19.04.2016 sul procedimento registro generale n. 987 del 2014. Nomina Legale trasferimento plafond.*
- ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;
- Dare incarico per la difesa dell'Ente allo studio legale Manzi – D'Acì

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente;
Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	OPPOSIZIONE PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA T.A.R. CALABRIA EMESSA IN DATA 19.04.2016 SUL PROCEDIMENTO REGISTRO GENERALE N. 987 DEL 2014. NOMINA LEGALE TRASFERIMENTO PLAFON
-----------------	---

L'Ufficio Proponente	
Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.	Il Sindaco
Data 26.4.2016	

PARERE DEL RESPONSABILE DEL Servizio Interessato - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere:..... Data 26.4.2016 Il Responsabile: (Dr. Mario Aloe)
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>Favorevole</i> Data 26.4.2016 Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore

Intervento 1010203 capPEG 333 Bilancio Corrente Esercizio – euro .1.000,00 ☐ Competenza ☐ Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata1.000,00 - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data 26.4.2016 Il Responsabile: Dr. Gaetano Vigliatore
---	--

Data e ora della seduta

Determinazione dell'organo deliberante

26.4.2016 ore 12.10 SI APPROVA LA PROPOSTA <i>STUDIO DI MANZI - DIACI</i>					
Sabatino	Morelli GB	Tempo	Pati	Rubino	Cannata

Deliberazione n° 70	Presenti n° 5	Voti Favorevoli n° 5	Voti Contrari n° /	Astenuti n° /	Imm. Esecutiva 21	Capigruppo 21	Prefettura /
------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------

	Rimettere copia delibera
1)	Resp. Ufficio Attività produttive
2)	Responsabile Settore Finanziario

Il Segretario Generale (Dr. Maria Luisa Mercuri)

PREMESSO CHE:

in data 29.01.2014 è stata acquisita al protocollo del nostro Ente al n. 1908 il parere igienico sanitario "Marmeria Guido Rizzo srl" ubicata in via Latina n. 239 del Comune di Amantea, parere rilasciato su esposto a firma di un gruppo di cittadini residenti nelle vicinanze dell'impianto;

il dipartimento di prevenzione U.O. Igiene Pubblica a firma del dirigente medico in detta nota prot. 41 DAP esprime "parere sfavorevole al proseguimento dell'attività di lavorazione dei marmi per i rischi alla salute degli abitanti posti nelle immediate vicinanze.";

il Sindaco con propria ordinanza del 05 febbraio 2014, pubblicata all'albo pretorio dopo aver preso atto del parere sfavorevole e aver dato atto che l'impianto era ubicato in centro urbano prima del 1988, invece di provvedere alla chiusura dell'impianto in forza della normativa di settore mette in capo all'azienda la dimostrazione della mancanza di pericolosità per la salute pubblica con un monitoraggio delle attività da sottoporre successivamente all'ASP di Cosenza Dipartimento di Igiene Pubblica per la valutazione del rischio e che in detta fase l'azienda può anche dimostrare le eventuali innovazioni tecniche e strutturali che comportino un abbattimento del rischio;

detta attività procedimentale trovava giustificazione e forza normativa oltre che nella legge artt. 216 e 217 del T.U. leggi sanitarie, nei decreti Ministro della sanità sulle industrie insalubri (D.M. 12.02.1971, voce n. 35, e D.M. 23.12.1976, voce n. 31, nonché, soprattutto e da ultimo, D.M. 05.09.1994), nella giurisprudenza costante dei Tribunali Regionali Amministrativi (TAR Lombardia, Milano, 22/04/1997 n. 488; T.A.R. Marche sentenza n. 1654 dell'11.12.2000 ecc.) e del Consiglio di Stato (27.12.2013, n. 6264, sez. V, 04.09.2013, n. 4409, Cons. St., sez. V, 15.02.2001, n. 766 ecc.)

il termine di 30 giorni fissato inizialmente veniva prorogato di ulteriori 20 giorni ;

la ditta Marmi Guido Rizzo srl in data 08 marzo 2014 prot. 4684 del Comune di Amantea forniva quanto richiesto dall'ordinanza sindacale con una dettagliata relazione che veniva prontamente inviata all'apposito servizio ASP per l'esame medico-legale e il rilascio di apposito parere;

il Comune non poteva che utilizzare l'ufficio pubblico preposto stante la competenza funzionale accertata in capo ad esso e mancando agli uffici amministrativi o tecnici del Comune qualsiasi competenza professionale in merito alla materia, competenza professionale che non poteva possedere neanche il sindaco-protempore del Comune di Amantea;

in data 28.03.2014 l'ASP di Cosenza Dipartimento di prevenzione Unità operativa di igiene pubblica con proprio protocollo 169 DAP inviata al Comune di Amantea parere rilasciato in merito alla risposta della ditta Marmi Guido Rizzo SRL specificando che: "L'esame dei risultati della ditta DELVIT, non escludono danni alla salute del vicinato." e quindi l'ufficio dell'ASP esprime di nuovo parere sfavorevole al prosieguo dell'attività di marmeria a tutela della salute pubblica;

sulla scorta della valutazione obiettiva del Dipartimento di prevenzione Unità operativa di igiene pubblica dell'ASP il Sindaco di Amantea non poteva che ordinare la chiusura dell'attività (ordinanza n. 33 del 04 aprile 2014) mancando nel parere ogni riferimento a possibili accorgimenti per l'abbattimento del rischio;

ATTESO

Che successivamente in data 30.06.2014 il Comune trasmetteva al sig. Prefetto di Cosenza, in risposta al ricorso presentato dalla marmeria Guido Rizzo (ricorso esposto indirizzato al Prefetto), i pareri e la documentazione inerente il procedimento ;

Che in data 25.07.2014 il T.A.R. Calabria pronunciandosi sulla richiesta di sospensione dell'ordinanza del Sindaco di Amantea respingeva la richiesta della parte;

Che successivamente ancora su sollecitazione della Prefettura di Cosenza il Comune di Amantea indicava conferenza di servizio in data 27.10.2014 prot. 16943 invitando l'ARPACAL di Cosenza, L'ASP di Cosenza dipartimento di prevenzione U.O. igiene e sanità pubblica, il responsabile dell'Ufficio ambiente del Comune di Amantea e la ditta Marmi Guido Rizzo srl;

Che in data 6 novembre 2014 si tiene presso il Comune di Amantea la Conferenza di Servizio con la presenza dell'ARPACAL, del settore Ambiente del Comune, del Comandante della Polizia Municipale di Amantea e con l'assenza dell'ASP che tramite nota acquisita al protocollo del nostro Ente n. 17487 del 05.11.2014 segnala l'impossibilità di essere presente e nel contempo la disponibilità a riesaminare la pratica in presenza di fatti nuovi;

Che in conferenza di servizio l'ARPACAL si dice disponibile ad effettuare nuovi rilievi mentre il Comune ribadisce che potrà riesaminare la pratica solo in presenza di riscontri nuovi degli organismi tecnici legali;

Che a seguito della Conferenza di servizio l'ARPACAL faceva giungere le osservazioni risultanti dal sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 11.12.2013 risultanze acquisite presso l'Ufficio in data 04.12.2014 e trasmesse prontamente in data 11.12.2014 prot. 19724 al dipartimento di prevenzione U.O. Igiene Pubblica dell'ASP;

Che l'ASP con parere prot 18 DAP del 15.01.2015, acquisito al nostro protocollo in data 15.01.2015 prot 662, pronunciandosi sulla nuova documentazione conferma il parere sfavorevole già espresso;

DATO atto

che tutti i pareri successivi a quello reso in data 29.01.2014, che non ha originato nessun provvedimento del Comune di Amantea, sono stati resi sulla base di documentazione tecnica prodotta dalla ditta oppure da altri organismi tecnici pubblici e quindi lo stesso sorge dall'analisi e dalla valutazione del rischio;

che il Comune di Amantea, allo stato degli atti, non poteva che adottare il provvedimento di chiusura non avendo né l'azienda, né l'unità operativa del dipartimento dell'ASP indicato eventuali prescrizioni atte ad eliminare il rischio;

che solo in questo ultimo caso il Comune di Amantea avrebbe potuto provvedere a prescrivere alla ditta, dando un tempo ragionevole per eseguire, gli adempimenti tecnici per ricondurre l'attività all'interno di condizioni idonee in grado di tutelare il bene pubblico primario della salute;

CONSIDERATO

Che soltanto alla fine dell'anno 2015(durante il mese di novembre prot. ASP 187266 del 12.11.2015) è stato acquisito dal nostro Ente una nota del settore amministrativo dell'ASP con la quale non si assegna valore giuridico probatorio ai pareri rilasciati dall'U.O. Dipartimento ambiente in merito alla vicenda in parola in quanto non sono passati dal protocollo informatico dell'ASP stessa;

Che il Comune di Amantea si è attivato chiedendo in data 01 dicembre 2015 prot. 19490 al settore amministrativo dell'ASP di riconfermare detta annotazione in quanto le implicazioni inerenti la nota ponevano problemi legati alla tutela della salute pubblica;

Che in data 07.12.2016 il Dirigente Medico dell'Unità Operativa Igiene Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Cosenza ribadiva il pieno valore legale dei pareri precedentemente rilasciati;

Che l'ASP con propria nota acquisita al protocollo del Comune di Amantea in data 16.12.2015 n. 20176 riconfermava quanto già affermato negando valore giuridico probatorio ai pareri espressi dall'U.O. del Dipartimento ambiente dell'ASP;

Che in data 17 dicembre 2016 di nuovo il dirigente medico della stessa unità operativa riconfermava la piena validità dei pareri oggetto di contenzioso;

che il comune di Amantea dopo la seconda nota del settore amministrativo ASP e le note del Dirigente Medico sottoponeva all'avvocato, che stava patrocinando la causa presso Il T.A.R. Calabria , la questione ricevendo il conforto di un parere nel quale veniva ribadita la validità dei pareri che erano alla base dell'ordinanza sindacale in quanto "il decreto legislativo 445/2000 non contiene alcuna disposizione che consideri il numero di protocollo del documento amministrativo come requisito essenziale per la sua validità";

che in considerazione di dette note provenienti dagli stessi uffici dell'ASP di Cosenza di cui solo il dipartimento di prevenzione è dotato di competenza medico-legale e del parere dell'avvocato il Sindaco del Comune non poteva revocare l'ordinanza;

PERTANTO AL FINE DI tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente si rende opportuno e necessario provvedere ad impugnare la sentenza del T.A.R. Calabria del 19.02.2015 emessa nel procedimento n. 2014 chiedendone l'annullamento e/o riforma;

Di incaricare un legale di fiducia come procuratore nel procedimento di cui sopra per come indicato dalla Giunta Municipale nella delibera di approvazione della presente proposta;

Tutto ciò premesso

Dato Atto dell'avvenuta acquisizione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000(TUEL) e successive integrazioni e modificazioni del parere dell'Ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria;

DELIBERA

- Di impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria sezione di Catanzaro n. 804 2016 per chiederne l'annullamento e/o la riforma;

- Di incaricare per il patrocinio legale l'avvocato nominato dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione della presente proposta;
- Di impegnare la somma iniziale di euro 1.000,00 sull'intervento 1010203 cap. 333 del redigendo bilancio 2016 dando atto che comunque il compenso del legale non può superare il minimo della tariffa prevista dal D.M. ministeriale.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATTINO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°294/2016) a partire dal **10.05.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **6915** del **10.05.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: Francesco CORDIALE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **10.05.2016**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **10.05.2016** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE